

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8280/2022 R.G.,

TRA

R. GIOVANNI,

Rappresentato e difeso dagli avv.ti *, procuratori domiciliatari;

- attore -

R. FERNANDO, R. FRANCESCO, R. DANIELE, L. MARIA GIUSEPPA,

Rappresentati e difesi dagli avv.ti *, procuratori domiciliatari;

-interventori volontari-

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato R. Giovanni ha citato in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Repubblica Federale di Germania al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a motivo della deportazione del padre nei campi di lavoro delle Forze del Terzo Reich dal 20.09.1943 al 27.08.1945, formulando le seguenti testuali conclusioni: *“accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per "crimini contro l'umanità" consistiti nella deportazione e nell'assoggettamento ai lavori forzati in stato di schiavitù del Sig. R. Salvatore; accertare e dichiarare il diritto del Sig. R. Giovanni nella sua qualità di figlio naturale e legittimo del Sig. R. Salvatore, deportato nel campo di lavoro tedesco dal il 20 settembre 1943 al 27 agosto 1945, iure proprio e iure hereditatis, ad ottenere i benefici di cui al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di*

crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale; per l'effetto, liquidare in suo favore, tramite il fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. R. Salvatore in dipendenza dei fatti narrati quale vittima del Terzo Reich, quantificati nella prudente somma di € 100.000,00 (eurocentomila/00), al netto dei benefici o indennizzi erogati dalla Repubblica Italiana, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo; con vittoria di onorari, spese e competenze professionali del giudizio.”*

Con comparsa depositata in data 04.04.2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscendo la propria esclusiva legittimazione passiva, nonché eccependo la prescrizione del diritto azionato, ed infine contestando nel merito la sussistenza del danno lamentato. All'udienza del 02.05.2023 il procuratore dell'attore ha rinunciato all'azione nei confronti della Repubblica Federale tedesca ed il Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., in occasione delle quali la domanda originaria è stata in tal guisa modificata:” 1) accertare e dichiarare il diritto, sia iure proprio che iure hereditatis, del sig. Giovanni R., nella sua qualità di figlio naturale ed erede legittimo del sig. R. Salvatore, ad ottenere il ristoro dei danni subiti dal padre, Sig. R. Salvatore, deportato in campi di lavoro, da crimini di guerra e contro l'umanità e, comunque, per la lesione dei diritti inviolabili della persona patiti ad opera delle Forze del Terzo Reich dal 20 settembre 1943 al 27 agosto 1945, mediante l'accesso ai benefici previsti dal fondo istituito dall'art. 43 del D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 2) per l'effetto e per tutte le ragioni esposte nelle presenti memorie e nei precedenti scritti difensivi, condannare, in virtù dell'accordo di Bonn, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, succeduto a titolo particolare nei debiti risarcitori della Germania del terzo Reich, al pagamento in favore dell'attore, sia in proprio che nella qualità in atti, dell'importo di € 100.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata dall'Ill.mo Sig. G.U., a titolo di ristoro di tutti i danni subiti dal Sig. R. Salvatore per tutte le motivazioni di cui alle presenti memorie ed ai precedenti scritti difensivi; 3) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e distrattari”.

Con comparsa depositata in data 23.11.2023 sono intervenuti in giudizio L. Maria Giuseppa, R. Francesco, R. Fernando e R. Daniele rispettivamente in qualità di coniuge e figli naturali ed eredi legittimi di R. Salvatore, aderendo alle domande dell'attore.

Quindi con ordinanza del 27.03.2024 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la discussione orale della stessa ex art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il decidente che la domanda, formulata ai sensi ed ai fini di cui all'art. 43 D.L. 36/2022, non possa trovare accoglimento.

E' noto che la norma citata ha istituito il "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945", al fine di dare attuazione all'Accordo intercorso tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14.4.1962, n. 1263, con cui la seconda aveva versato alla prima, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi a tacitazione delle pretese di "...cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni".

In virtù del tenore testuale dell'art. 43 co. 2 D.L. 36/2022, conv. con L. 79/2022, "2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) la procedura di accesso al Fondo;

b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del

Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;

c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.

Alla stregua del surriportato dato normativo, l'accesso al Fondo è consentito a coloro che dispongano di “...un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6”.

Al fine di chiarire la portata dell'intervento normativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 159/2023, la quale, oltre a ribadire la sussistenza della giurisdizione italiana di cui si dirà *infra*, ha altresì affermato che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta”.

Ne consegue che, escluso che l'inciso di cui all'art. 43 co. 6 D.L. 36/2022 relativo alla notifica all'Avvocatura dello Stato valga ad individuare il legittimato passivo dell'odierna azione (“Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”), ma solo la modalità con cui esercitare la cd. *denuntiatio litis* nei confronti del soggetto tenuto al pagamento delle somme liquidande, ma che giammai può essere condannato, reputa il decidente che l'invocato “accertamento del danno” non possa disgiungersi dall'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. della Repubblica Federale Tedesca e nel contraddittorio della medesima.

Del resto, nella citata sentenza la Corte Costituzionale, laddove ha qualificato l'intervento legislativo come “... una sorta di espromissione (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio ex lege” ha testualmente limitato gli effetti del meccanismo all'ipotesi della “...procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania)”, che evidentemente presuppone l'esistenza di altro titolo esecutivo, costituito

da sentenza o transazione, ma dal quale non può prescindersi per le domande proposte successivamente all'istituzione del Fondo, le quali, pur potendo contare sul riconoscimento internazionale dell'illiceità delle condotte commesse dalle Forze del Terzo Reich, necessitano di un'affermazione del diritto del singolo cittadino al risarcimento del danno generato dalla commissione di esse, e di una condanna dello Stato responsabile al pagamento della somma liquidata, pur da far valere unicamente sul Fondo istituito.

In tal senso anche le poche decisioni in proposito della giurisprudenza di merito, tutte rese nel contraddittorio della Repubblica tedesca: Tribunale Bologna sez. III, 02/08/2024, n.2273: *“Il comma 2 dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso all'apposito fondo ristori, secondo le modalità stabilite dal successivo decreto interministeriale 28 giugno 2023; dunque l'accesso al predetto fondo si connota come mera esecuzione della sentenza passata in giudicato”*; Tribunale Trento, 03/08/2023, n.4094: *“L'assunzione, da parte dello Stato italiano e, per esso, del Ministero delle Finanze e dell'Economia, del debito risarcitorio della Repubblica federale di Germania nei confronti delle vittime del Terzo Reich, viene in rilievo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna prima della quale il debito in questione non è certo, liquido ed esigibile; quindi, il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto fatto illecito e dei relativi danni deve essere instaurato nei confronti del soggetto a cui sono imputabili le condotte asseritamente lesive; la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, una volta accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, si tratta di procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo”*.

In proposito basti richiamare per analogia la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in merito al Fondo ex lege 512/99, che individua quella a carico del Fondo come un'obbligazione di diritto pubblico che rinviene nell'accertamento della responsabilità dell'autore del reato il proprio fatto costitutivo: Cassazione civile sez. III, 10/03/2023, n.7189: *“La L. 22 dicembre 1999, n. 512 ha previsto in favore delle vittime di determinati reati, contrassegnati dalla matrice mafiosa, positivamente individuati (all'art. 4, comma 1, della legge de qua: il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso), l'erogazione di somme a carico dello Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell'Interno, denominato fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.*

Secondo quanto chiarito da questa Corte, l'obbligazione posta a carico dello Stato dalla L. n. 512 del 1999, teste' descritta, integra una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare - almeno in parte - fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di

particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: ogni qualvolta siano integrati i requisiti previsti dalla disciplina positiva, i soggetti ivi previsti sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazione delle elargizioni, attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua concedibilità (Cass., Sez. U, 29/08/2008, n. 21927; Cass., Sez. U, 21/10/2015, n. 21306). (...) Nella obbligazione di diritto pubblico così disegnata, l'accertamento della responsabilità civilistica del soggetto già condannato in sede penale - ovvero l'accoglimento della domanda risarcitoria per i danni derivanti da reati di tipo mafioso dispiegata in un processo civile contro il reo - integra fatto costitutivo del debito che è proprio dello Stato ma concorrente con quello dell'autore del reato, cioè a dire "coesistente con l'obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito" (Cass. 28/06/2019, n. 17438).

Le due obbligazioni (quella risarcitoria del condannato e quella solidaristica dello Stato) si pongono allora in rapporto di autonomia funzionale ma di stretta interrelazione genetica (sicché l'adempimento ad opera dello Stato dell'obbligazione sua propria in favore della vittima fa sorgere il diritto del primo al recupero o rimborso integrale verso il condannato autore del fatto: cfr. Cass. 28/06/2019, n. 17438): e la parte interessata ben può richiedere la condanna del reo a risarcire il danno e dello Stato (id est: del fondo istituito presso il Ministero dell'Interno) ad erogare i benefici ex lege n. 512 del 1999 in un unico giudizio, ciò rispondendo a minimali esigenze di economia processuale (in tal senso, specificamente, Cass. 03/05/2016, n. 8646)".

Né l'azione di responsabilità pretesa sarebbe impedita dall'asserita esistenza dell'immunità giurisdizionale dello Stato straniero, essendo noto che con sentenza n. 238/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 14.01.2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), disposizione "...volta a recepire, in via convenzionale, il principio del diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati generalmente riconosciuto", sancendo che "L'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto, ... in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo

della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.

Considerato nel caso di specie che, a fronte dell'iniziale domanda contenuta nell'atto introduttivo e correttamente formulata di “...accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per il crimine commesso ai danni del congiunto”, per effetto della precisazione compiuta nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. residua la mera domanda di “...accertamento del diritto ad ottenere il ristoro dei danni subiti dal congiunto mediante l'accesso ai benefici previsti dal fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con condanna dello stesso”, valuta il Tribunale, applicando il principio della “ragione più liquida” di cui a Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936, che, pure a voler ritenere l'invalidità della rinuncia all'azione nei confronti della Repubblica Federale Tedesca formulata in udienza dal difensore sfornito di procura speciale, la pretesa di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo non potrebbe essere compiuta in assenza della preliminare domanda di accertamento della responsabilità della medesima convenuta e di condanna della stessa, non più esistente in virtù della precisazione effettuata.

S'impone pertanto il rigetto della pretesa così come reiterata in sede di conclusioni, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. Giovanni, L. Maria Giuseppa, R. Francesco, R. Fernando e R. Daniele:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Lecce, 13/12/2024

IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto

La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore